

## REGOLAMENTO REGIONALE 23 DICEMBRE 2002, N. 8

«Norme per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, non diversamente disciplinati.»

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 1 DELL' 8 GENNAIO 2003

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21, i criteri generali cui la Regione deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e patrimoniali su richiesta di soggetti pubblici o privati, non diversamente disciplinati da norme di legge o di regolamento, nonché da atti e programmi comunitari.

2. Il presente regolamento non si applica alle iniziative realizzate direttamente dalla Regione, o da altri soggetti in collaborazione con la Regione stessa.

Art. 2.

(Programma annuale e risorse)

1. La Giunta regionale approva annualmente il programma indicante soggetti e iniziative ammissibili per l'anno di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) armonia con gli obiettivi della programmazione regionale;
- b) valorizzazione del territorio regionale;
- c) validità rispetto alla struttura economica, sociale e culturale regionale e locale;
- d) coordinamento con altre iniziative negli stessi ambiti territoriali o settori di intervento;
- e) idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine dell'Umbria.

2. La Giunta regionale individua annualmente l'ammontare delle risorse da utilizzare ai sensi del presente regolamento, nonché il meccanismo parametrico sulla base del quale assegnare i contributi a ciascuna iniziativa ammissibile, comunque in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa prevista.

Art. 3.

(Presentazione delle istanze)

1. Le istanze volte ad ottenere i benefici economici disciplinati dal presente regolamento sono indirizzate, entro il trenta aprile di ogni anno, al Presidente della

Giunta regionale e devono essere formulate in base alla modulistica approvata dal Servizio regionale competente.

2. Le istanze per l'ammissione a contributo, devono essere presentate in bollo, fatte salve le esenzioni di legge.
3. Il termine del trenta aprile di cui al comma 1 può essere derogato dalla Giunta regionale per iniziative di particolare interesse.
4. Le istanze possono essere consegnate a mano, e in tal caso fa fede il timbro datario apposto su copia dall'ufficio ricevente, o spedite a mezzo raccomandata e in tal caso fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.
5. Le istanze devono essere corredate dal programma dettagliato dell'iniziativa, indicante il tempo ed il luogo di effettuazione e dal preventivo finanziario, dal quale risultino in modo analitico le uscite e le entrate previste.
6. Le istanze carenti, in tutto o in parte, della documentazione di cui al comma 5 devono essere regolarizzate entro trenta giorni dal ricevimento della formale richiesta del Servizio competente, a pena di inammissibilità.
7. L'interessato deve dichiarare di avere presentato o meno alla Regione altre istanze al fine di conseguire benefici per la stessa iniziativa.

Art. 4.

(Ricevimento delle istanze)

1. Il compito di autenticare le sottoscrizioni delle istanze, di ricevere dichiarazioni, di autenticare copie degli atti e dei documenti da produrre a corredo delle istanze è affidato al personale di ruolo, di categoria non inferiore alla C, del Servizio competente.
2. Il responsabile del procedimento provvede al riscontro della regolarità delle istanze e della relativa documentazione.
3. Alla documentazione richiesta ed allegata ai sensi del presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5.

(Ammissione delle istanze)

1. L'ammissione delle istanze è disposta con determinazione dirigenziale del competente Servizio, recante in allegato l'elenco delle iniziative ammesse, del relativo importo concesso e dei rispettivi soggetti proponenti.
2. Nell'ipotesi di iniziative indette da enti locali, l'ammissione delle istanze è subordinata alla condizione che gli stessi assicurino la copertura di almeno il cinquanta per cento della spesa prevista.

Art. 6.

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione del contributo concesso è disposta con determinazione dirigenziale del Servizio competente a conclusione dell'iniziativa e a seguito della presentazione da parte del soggetto beneficiario del conto consuntivo, redatto mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.
2. Il conto consuntivo di cui al comma 1 è trasmesso entro il termine perentorio del trenta giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'iniziativa, a pena di decadenza dal contributo.
3. Il contributo è erogato fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata.
4. La Regione ha facoltà di chiedere ai soggetti beneficiari l'esibizione della documentazione contabile relativa alla spesa effettivamente sostenuta, come indicata nella dichiarazione sostitutiva inerente il conto consuntivo.
5. I soggetti beneficiari del contributo regionale possono dare pubblicità del concorso finanziario della Regione.

#### Art. 7.

(Divieto di cumulo)

1. I contributi disciplinati dal presente regolamento non sono cumulabili, per la stessa iniziativa, con eventuali altri benefici concessi ai sensi di norme regionali nonché di atti e programmi comunitari.
2. Qualora, dagli atti di ufficio, risulti che il richiedente ha conseguito benefici regionali per la stessa iniziativa, ad altro titolo, invita lo stesso ad optare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della formale comunicazione, per il beneficio che intende ottenere, a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente regolamento.

#### Art. 8.

(Casi particolari di esclusione)

1. I soggetti nei confronti dei quali risulta accertata con sentenza irrevocabile passata in giudicato l'appartenenza ad associazioni segrete, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, non possono ottenere contributi dalla Regione per un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile passata in giudicato.
2. I contributi concessi nel periodo di accertata appartenenza prevista dal comma 1 sono revocati di diritto.

#### Art. 9.

(Pubblicità degli atti)

1. Il programma annuale di cui all'articolo 2, comma 1 e la modulistica di cui all'articolo 3, comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e inseriti nel sito internet regionale.
2. Il provvedimento di ammissione a contributo di cui all'articolo 5, comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 10.  
(Patrocinio)

1. Il patrocinio da parte della Regione di manifestazioni, progetti e iniziative è accordato dalla Giunta regionale e non comporta benefici finanziari o agevolazioni.

Art. 11.  
(Sostituzione)

1. La presente disciplina sostituisce quanto disposto dal regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 27.

Art. 12.  
(Norma transitoria)

1. Per l'anno 2003 sono fatte salve le istanze presentate ai sensi del Regolamento regionale n. 27/1997, le quali vanno tuttavia adeguate a quanto previsto dal presente regolamento.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, addì 23 dicembre 2002

LORENZETTI

NOTE

- Regolamento regionale adottato dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art.121, quarto comma della Costituzione, così come modificato dall'art.1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, su proposta della Presidente Lorenzetti nella seduta del 18 dicembre 2002, deliberazione n.1759.

AVVERTENZA – Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni regolamentari modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DEL REGOLAMENTO)

Note all'art. 1, comma 1:

– Il testo dell'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. n.192 del 18 agosto 1990), modificata ed integrata con legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. n.303 del 28 dicembre

1993), con decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. n.109 del 12 maggio 1995) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. n.160 dell'11 luglio 1995), con legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. n.113 del 17 maggio 1997), con legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. n.142 del 20 giugno 1998), con legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. n.183 del 6 agosto 1999), con legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. n.275 del 24 novembre 2000) e con legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. n.58 del 10 marzo 2001), è il seguente:

«Art. 12.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale 9 agosto 1991, n. 21, recante "Prime norme sul procedimento amministrativo", pubblicata nel B.U.R. del 21 agosto 1991, n. 40, è il seguente:

«Art. 5.

1. I criteri e le modalità per la concessione da parte della Regione e degli Enti regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e patrimoniali, ove non già stabiliti dalla legge o dal regolamento che disciplinano la specifica materia, sono determinati con apposito regolamento».

Nota all'art. 4, comma 3:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" è pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42.

Nota all'art. 8, comma 1:

- Il testo dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, recante "Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazione denominata Loggia P2" (pubblicata nella G.U. 28 gennaio 1982, n. 27), è il seguente:

«Art. 1.

Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale».

Nota agli artt. 11 e 12, comma unico:

- Il regolamento regionale 14 agosto 1997, n. 27, recante “Criteri e modalità per la concessione da parte della Regione e degli Enti regionali di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e patrimoniali”, è pubblicato nel B.U.R. n. 39 del 20 agosto 1997.